



Venezia, 9 maggio 2020

Ill.mo signor Presidente
CDO di Venezia

consiglio@ordineavvocativenezia.net

Osservazioni al Protocollo n.1239/2020.U del 6.5.2020

Egregio Presidente,

innanzitutto La ringrazio per aver voluto coinvolgere nel confronto l'associazione che rappresento.

APF ha voluto, anche durante il periodo di emergenza, raggiungere i propri lettori con la news-letter quindicinale e ha già espresso in quella sede:

- Il disagio e la disapprovazione rispetto a provvedimenti legislativi che dichiarano di conferire ai dirigenti degli Uffici giudiziari compiti organizzativi e di fatto delegano scelte di politica giudiziaria amplissima, assumendo il rischio, che si è ben presto realizzato, di dare ai cittadini una Giustizia a macchia di leopardo, rendendo l'accesso per alcuni solo più difficile per altri addirittura impossibile;
- Il proprio disappunto e disaccordo per l'interpretazione data da quasi tutti i Tribunali e le Corti all'art. 83 DL 18/2020, interpretazione che ha consentito di sospendere anche procedimenti come quelli di famiglia in cui il ritardo nell'intervento del Giudice è sempre gravemente pregiudizievole dei diritti fondamentali;
- La preoccupazione per l'introduzione di modalità di svolgimento del processo che non garantiscono un contraddittorio effettivo e che rischiano tra l'altro di sopravvivere all'emergenza.

Ora non sembra che l'ultimo protocollo del Presidente del TO di Venezia si faccia carico di questi problemi (evidenziati da tutta l'avvocatura) ; propone

APF, avvocati per le persone e le famiglie

Piazza delle Istituzioni n. 39 Edificio F - 31100 Treviso

Codice fiscale: 94159400269 - Codice Iban: IT 30 E 05387 61800 0000 0258 8713

<http://www.avvocatipersonefamiglie.it>



infatti come misura principale anche per la “fase due” il rinvio di più cause possibili per più tempo possibile, piuttosto che il contenimento di un ritardo già esistente e che, con la lettura data alla legislazione emergenziale, rischia di diventare di impossibile gestione anche in autunno, **perché i ritardi emergenziali si sommeranno ai ritardi cronici.**

A. Sulla procedura partecipata da adottare

Spiace dover rilevare già nelle premesse del provvedimento 6 maggio che il Presidente, come d'altronde evidenziato anche dal Consiglio dell'Ordine, abbia ritenuto superfluo condividere e discutere le linee guida così come aggiornate ritenendo scontata la propria interpretazione che sposta al 31 luglio il periodo cuscinetto.

Risulta evidente che la proroga al 31 luglio, che con discutibile interpretazione il nostro Tribunale ha ritenuto di assumere creerà un ingolfamento dell'attività giudiziaria senza precedenti nella storia già pesante della giustizia veneziana; ed ancora concordare con il CDO il protocollo per le udienze da remoto è ben riduttivo rispetto ad un confronto con l'Avvocatura sull'art. 7 dell'art. 83 che prevede le udienze da remoto solo come una delle possibili modalità di svolgimento del processo.

Desolante è poi la previsione di una comparizione personale in luogo dell'udienza telematica nelle separazioni personali in cui i coniugi non sono assistiti da difensore: una prassi, già da noi non condivisa in sede di protocollo di famiglia, che buona parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene illecita (la separazione consensuale senza assistenza di avvocati) non solo continua ad essere tollerata dal nostro Tribunale ma le viene anche riservato un trattamento di favore. Ci rendiamo conto della difficoltà di organizzare un'udienza da remoto senza avvocati ma l'indicazione del protocollo sembra suggerire l'idea che l'emergenza vada trattata tenendo lontani dal Tribunale gli avvocati.

APF, avvocati per le persone e le famiglie

Piazza delle Istituzioni n. 39 Edificio F - 31100 Treviso

Codice fiscale: 94159400269 - Codice Iban: IT 30 E 05387 61800 0000 0258 8713

<http://www.avvocatipersonefamiglie.it>



A noi sembra una scelta particolarmente grave soprattutto se si considera (pg 5 e 6) che le udienze presidenziali che il TO ha ritenuto urgenti e che risultano complessi rischiano di essere rinviati se il numero delle cause da trattare rendesse impossibile assicurare la distanza sociale o la celebrazione dei giudizi da remoto .

B. Sulla forma del provvedimento

Anche la forma del provvedimento risente di un atteggiamento quasi difensivo e respingente delle pressioni dell'avvocatura per una gestione più snella benchè rispettosa sia del diritto alla salute che del contraddittorio del periodo emergenziale.

Molti colleghi lamentano la faringinosità, la lunghezza e la poca chiarezza del provvedimento anche confrontandolo con altri più sistematici e che affrontano al problematica esattamente dal punto di vista opposto: cercare di capire e evidenziare quello che si può trattare invitando l'avvocatura a collaborare e non evidenziando e tassativamente indicare che sia tutto rinviato salvo eccezioni.

Un atteggiamento accettabile forse, con cautela nel primo periodo, ora nella fase 2 preoccupante.

Il messaggio che passa è che a Venezia la lettura è restrittiva e non si fa nulla senza tra l'altro che possa essere richiamata una situazione sanitaria particolarmente grave nel centro storico dove sono situati gli Uffici Giudiziari e tenendo conto che anche sotto il profilo dei trasporti la Corte d'appello è in Pzle Roma (dove sono previsti parcheggi gratuiti per il periodo emergenziale) o a Rialto dove si arriva comodamente a piedi o non volendo utilizzare il trasporto pubblico anche con servizio taxi a prezzi ridotti.

Colpisce la previsione che non si fissino udienze di sfratto nemmeno per finita locazione: previsione che non trova riscontro in nessun altro provvedimento a noi

APF, avvocati per le persone e le famiglie

Piazza delle Istituzioni n. 39 Edificio F - 31100 Treviso

Codice fiscale: 94159400269 - Codice Iban: IT 30 E 05387 61800 0000 0258 8713

<http://www.avvocatipersonefamiglie.it>



noto. Questo creerà un peso insostenibile alla ripresa per l'emissione di provvedimenti ed esecuzioni.

Spiace ancora rilevare il poco approfondimento nelle risposte alle osservazioni dell'Ordine del 30 marzo scorso, anche laddove ne accoglie alcune crea ulteriore confusione

Si rileva altresì che non vi sia una riga sulle misure adottate per evitare il contagio e salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, come se fosse scontato che le udienze non si faranno o si faranno in numero irrisorio.

Dalla lettura di altri provvedimenti quali quello della Presidente del Tribunale di Pisa o per restare in Veneto quello della Presidente del Tribunale di Padova si capisce che la lettura del comma 7 dell'art. 83 così come formulato nella legge n.28/20 poteva essere più orientata ad una lenta e graduale ripresa dell'attività giudiziaria ordinaria adottando, di volta in volta, tra le soluzioni disponibili, quelle che appaiono le più consone a garantire da un lato il diritto alla salute ma dall'altro anche quello all'effettività della tutela giudiziaria.

Ricapitolando quindi **sotto il profilo generale** si auspica:

- a. Un provvedimento più snello e comprensibile con delle linee guida ispirate ad una maggior collaborazione tra avvocati e magistrati che si muovano responsabilmente tra diritto alla salute ed effettività della tutela giudiziaria;
- b. Che vengano tenute sempre in forma cartolare le udienze di pc indifferentemente dalla data di iscrizione e così pure le prime udienze di trattazione, udienze per le decisioni istruttorie, udienze per il conferimento dell'incarico ai ctu; udienze di discussione ex art. 420 e 447 bis cpc; prima udienza del 702 bis cpc; udienze prefallimentari, verifica dello stato passivo, udienze relative alle procedure esecutive immobiliari; udienza di trattazione davanti al GdP e naturalmente con riferimento alla Corte d'Appello tutte le udienze di pc.

APF, avvocati per le persone e le famiglie

Piazza delle Istituzioni n. 39 Edificio F - 31100 Treviso

Codice fiscale: 94159400269 - Codice Iban: IT 30 E 05387 61800 0000 0258 8713

<http://www.avvocatipersonefamiglie.it>



C. Con specifico riferimento alla materia di famiglia

a. Prendiamo atto con soddisfazione da un lato ma con grande rammarico dall'altro **tenuto conto di tutte le udienze che non si sono tenute nel periodo dal 9 marzo al 12 maggio**, che l'interpretazione da noi data fin da subito alla lett a) comma 3 dell'art. 83 D.L. 11/2020 è quella ora esplicitata con le modifiche apportate alla medesima lettera dal testo attualmente vigente e adottata nel Veneto solo dal Tribunale di Padova anche in contrasto con l'interpretazione adottata dalla Corte d'Appello di Venezia chiamata dall'avvocatura a dare uniformità alle prassi.

D'altronde una lettura sistematica delle norme e delle Convenzioni anche europee non poteva portare ad interpretazione diversa.

Anche le linee guida attuali della Corte emanate il 30 aprile invece di prendere posizione chiara su quali procedimenti vadano trattati senza ulteriori rinvii si limita a disporre che nel circondario verranno trattati i procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 lett a) del D.L.18/20 così come modificato nella legge 27/20 e elencando poi in maniera confusa le modalità assunte nei singoli Tribunali per lo svolgimento delle udienze e prendendo atto ad esempio che il TO di Vicenza ha già disposto i rinvii a luglio e che non intende anticiparli.

Anche alla luce delle linee guida del CNF in materia di famiglia, sarebbe opportuno invece anticipare e trattare per iscritto anche cause di iscrizione più risalente in cui l'udienza di precisazione delle conclusioni sia stata rinviata; e prevedere che in qualunque momento il giudice, nei giudizi in corso, possa comunicare la sostituzione dell'udienza in

APF, avvocati per le persone e le famiglie

Piazza delle Istituzioni n. 39 Edificio F - 31100 Treviso

Codice fiscale: 94159400269 - Codice Iban: IT 30 E 05387 61800 0000 0258 8713

<http://www.avvocatipersonefamiglie.it>



presenza con la trattazione scritta assegnando brevi termini per note scritte e repliche.

Alla luce della chiara interpretazione dell'attuale lett a) comma 3 dell'art. 83 non è possibile rinviare i procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione della filiazione fuori dal matrimonio in cui si discute di obbligazioni alimentari, secondo la nozione di diritto europeo che include il mantenimento, e in generale in quelli in cui si debba discutere di diritto di visita e di tutela dei minori, a data successiva al 31 luglio 2020, prevedere che si tratti, i casi più semplici, in trattazione scritta al fine di adottare provvedimenti temporanei e urgenti (da confermare successivamente in udienza in presenza o da remoto) e trattando così anche tutti i procedimenti non fissati o rinviati in forza dell'interpretazione più restrittiva adottata dal Tribunale di Venezia nel periodo 9 marzo 12 maggio.

b. Tenuto conto che i procedimenti di famiglia ed in specie quelli in cui vi sia la presenza di un minore sono connotati dall'urgenza nel provvedere anche ai sensi dell'art. 7 "obbligo di agire prontamente" della Convenzione di Strasburgo adottata dal Consiglio d'Europa il 25.1.1996 e ratificata dall'Italia con legge n.77 del 2003, prevedere che vengano trattate le procedure con minori anche su segnalazione del difensore: per i procedimenti consensuali, divorzi congiunti ricorsi congiunti ex art. 337 bis c.c. ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c e 337 quinquies c.c. si potrà scegliere la cd trattazione critta; con riferimento alla precisazione del TO di Venezia che il tentativo di conciliazione nelle separazioni consensuali è obbligatorio aderiamo alla proposta del CNF che, anche alla luce dell'orientamento della Cassazione che ha affermato già nel 2008 la non indispensabilità del

APF, avvocati per le persone e le famiglie

Piazza delle Istituzioni n. 39 Edificio F - 31100 Treviso

Codice fiscale: 94159400269 - Codice Iban: IT 30 E 05387 61800 0000 0258 8713

<http://www.avvocatipersonefamiglie.it>



tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, prevede la possibilità di trasmettere prima dell'udienza virtuale una dichiarazione sottoscritta dalle parti di non volersi conciliare o di confermare (per gli altri procedimenti) le conclusioni del ricorso e di essere stati edotti del suo diritto alla partecipazione all'udienza e di rinunciarvi tenuto conto dell'emergenza sanitaria e al fine di non avere ritardi nella definizione della controversia; estendere questa possibilità alle ipotesi in cui il procedimento iniziato come contenzioso viene consensualizzato.

- c. **Negoziazioni assistite:** salvo errore, nonostante l'importanza di questo strumento di risoluzione delle controversie soprattutto in questa fase, non le troviamo elencate forse perché, ai sensi del punto D3 lett I) a quasi tre mesi dall'inizio dell'emergenza non vi è ancora un protocollo tra TO e Procura.

Si segnala l'importanza in questa fase dell'acquisizione dei visti e dei pareri in via telematica della Procura e la possibilità anche per le sentenze parziali di poter notificare via pec al PM e al PG.

- d. Ancora lascia perplessi, tenuto conto del numero dei provvedimenti del TO di Venezia di affidamento ai servizi o di monitoraggio o di previsione di incontri protetti (di cui non conosciamo l'esatta percentuale se non per esperienza diretta) che non vi sia una riga sul nuovo comma 7-bis dell'art. 83 che prevede che dal periodo 16 aprile/30 giugno ora prorogato al 31 luglio possano svolgersi secondo le determinazioni del Giudice e sotto il controllo di questi, da remoto gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro ovvero alla presenza di operatori socio assistenziali. Ove non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.

APF, avvocati per le persone e le famiglie

Piazza delle Istituzioni n. 39 Edificio F - 31100 Treviso

Codice fiscale: 94159400269 - Codice Iban: IT 30 E 05387 61800 0000 0258 8713

<http://www.avvocatipersonefamiglie.it>



E noto quanto siano delicati questi incontri e quanto sia indispensabile che non siano sospesi e che venga mantenuto un filo di speranza nella ricostruzione di queste relazioni familiari.

Appare opportuna una vigilanza del Giudice sulla reale possibilità di mantenere questi incontri da remoto o assicurare almeno delle videochiamate tenuto conto che da marzo ad oggi raramente sono state assicurate.

- e. Se poi come sembra corretto interpretare la ratio sia quella che i procedimenti familiari debbano essere trattati è conseguenziale che debbano essere eseguiti e che quindi i capi degli Uffici giudiziari diano indicazioni precise all'UNEP sulla possibilità per il difensore di provvedere alle notifiche in vista ad esempio del rilascio della casa familiare.

Da ultimo appare opportuno prevedere il monitoraggio da parte dei magistrati delle udienze tenute con trattazione scritta o da remoto in modo da poter valutare l'impatto della normativa sul sistema giustizia in generale e condividerne i risultati con l'avvocatura al fine di poter discuterne formulando proposte e suggerimenti.

Con i migliori saluti.

Avv. Barbara Bottecchia

Responsabile sezione di Venezia di APF

APF, avvocati per le persone e le famiglie

Piazza delle Istituzioni n. 39 Edificio F - 31100 Treviso

Codice fiscale: 94159400269 - Codice Iban: IT 30 E 05387 61800 0000 0258 8713

<http://www.avvocatipersonefamiglie.it>